



COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

GABINETTO DEL SINDACO

P.G. N. 58246

ORDINANZA N. 283

IL SINDACO

PREMESSO che giardini pubblici, cortili (anche privati), piazze ed in genere spazi pubblici della città sono da tempo punto di ritrovo, stazionamento prolungato, bivacco e pernottamento di persone e cani;

CHE a causa dell'utilizzo improprio ed abuso da parte di costoro, gli spazi pubblici sono stati spesso imbrattati da escrementi di origine umana ed animale;

CHE l'occupazione prolungata ed in particolare nelle ore notturne, e l'imbrattamento di spazi pubblici, giardini, aiuole ed in genere elementi di arredo urbano (panchine, ecc.) impedisce a cittadini e turisti di accedere e di fruire liberamente ed in maniera sicura, sotto il profilo igienico sanitario, di tali spazi pubblici, spesso ridotti a ricettacolo di sporcizia, rifiuti e cattivo odore;

CHE recentemente, da accertamenti sanitari svolti dall'ASUR N. 3, persona solita occupare i giardini pubblici e luoghi del centro storico è risultato affetto da malattia contagiosa;

tutto ciò premesso,

ATTESE E CONSIDERATE

- la necessità di tutela e garanzia dell'igiene pubblica;
- la necessità di consentire a tutti, cittadini e turisti, la fruibilità ed accessibilità libera e sicura anche sotto il profilo igienico – sanitario, di giardini pubblici, piazze, chioschi, cortili (anche privati) ed in genere degli spazi pubblici della città e di quegli spazi che comunque per loro natura e/ o ubicazione si prestano ad essere impropriamente occupati in maniera prolungata, specie durante le ore notturne;
- l'imprescindibile esigenza e necessità di porre in essere una tutela preventiva della incolumità e della salute pubblica;
- VISTO il T.U.E.L. ed in particolare l'art. 50 comma II;
- VISTO l'art. 32 del vigente Statuto Comunale;
- VISTO l'art. 32 della L. 833 del 23/11/78;
- VISTO il nuovo regolamento di polizia urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 12.4.2007

ORDINA

- 1) E' vietato, a decorrere dalla data odierna, lo stazionamento prolungato ed esclusivo, il bivacco e pernottamento di persone con o senza animali nei giardini pubblici, piazze, chiostri, cortili (anche privati) ed in genere negli spazi pubblici e di uso pubblico della città ed in quegli spazi cittadini che comunque per loro natura e/ o ubicazione si prestino ad essere impropriamente occupati in maniera prolungata, specie nelle ore notturne.
- 2) Manda alle forze di Polizia per il rispetto di quanto prescritto secondo le norme, procedure e sanzioni di legge vigenti.
- 3) La presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Polizia di Stato, al Comando Carabinieri e al Comando Polizia Municipale e all'Asur n. 3.
- 4) E' fatto obbligo a chiunque spetti, per quanto di competenza, rispettare e far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.
- 5) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza verrà deferito alla A.G. ai sensi dell'art. 650 c.p.
- 6) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giudiziale al TAR Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notizia (legge 6.12.1971 n. 1034) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di notifica (DPR24.11.71 n. 1199).

Fano, 29.07.2009

IL SINDACO
Stefano Aguzzi



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

P.G. 58246

ALLA PREFETTURA DI PESARO E URBINO
PESARO

ALL'ASUR N. 3 **FANO**

AL COMANDO POLIZIA DI STATO
FANO

AL COMANDO CARABINIERI
FANO

AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
SEDE
AI SERVIZI SOCIALI **SEDE**

ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE
SEDE

ALL'UFFICIO ARCHIVIO
SEDE

AGLI ORGANI DI STAMPA **FANO**

OGGETTO: TRASMISSIONE ORDINANZA N° 283 DEL 29.07.2009

Unita alla presente, si trasmette, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, l'ordinanza emessa in data odierna.

Fano, 29 luglio 2009

Il Sindaco
(Stefano Aguzzi)